



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

07 APR. 2026

DELIBERAZIONE N. 325 del

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi di Catania e la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per la specializzazione in Psicoterapia.

Proposta n. 49 del 02 APR. 2026

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'Istruttore
dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Il Collaboratore Amministrativo**
Dott. Federico Di Liberto ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.lgs. 30.12.1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della L. 23.10.1992, n. 421";
- la L. 196 del 24.06.1997 e ss.mm.ii.;
- la L. 56 del 18.02.1989 "Ordinamento della professione di psicologo";

Premesso che:

- con pec del 28.5.2025, registrata al protocollo generale n. 11395 di pari data e successiva integrazione del 11.2.2026, la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)", legalmente riconosciuta con D.M. 29.9.1994, ha proposto a questa Arnas la stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per la specializzazione in Psicoterapia e, contestualmente, trasmesso una bozza di convenzione per eventuale condivisione;
- con mail del 19/2/2026 è stata trasmessa alla Scuola di Specializzazione IIPG la bozza di convenzione con le modifiche suggerite, le quali sono state pienamente accolte dal Soggetto Promotore, giusta comunicazione registrata al prot. generale n. 5220 del 11.3.2026 ed introitata al prot. num. 1061/AA.GG del 16.3.2026;

Acquisito:

- il parere favorevole alla stipula della convenzione espresso dal Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, registrato al prot. n. 765/AA.GG. del 24.2.2026;
- il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n. 1285/AA.GG. del 24.3.2026;

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- l'Arnas Garibaldi si rende disponibile ad accogliere, presso le sue strutture, n. 2 soggetti per anno in tirocinio di formazione e orientamento per la specializzazione in Psicoterapia, previo invio da parte della Scuola di Specializzazione di richiesta di ospitalità, così come previsto all'art. 2 dello schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- la Scuola di Specializzazione IIPG provvede alla copertura assicurativa degli studenti tirocinanti prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività di tirocinio presso l'Arnas Garibaldi;

- la convenzione ha durata 2 anni dalla data di sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)", legalmente riconosciuta con D.M. 29.9.1994, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per la specializzazione in Psicoterapia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, alla Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)", al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con la Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)", legalmente riconosciuta con D.M. 29.9.1994, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento per la specializzazione in Psicoterapia;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, alla Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)", al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" con sede legale in Roma, Via Vigliena 2, C.F. 97077400584 e Partita IVA 05678171009, d'ora in poi denominata alternativamente "Scuola o Soggetto Promotore", nella persona del Presidente, suo Legale Rappresentante, Dr. Goriano Rugi, C.F. RGUGRN49B09L019A

E

L'Ente ARNAS Garibaldi, con sede legale in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù, 5, C.F./P.IVA: 04721270876, d'ora in poi denominato alternativamente "Ente o Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale, suo Legale Rappresentante, Dott. Giuseppe Giammanco

VISTI

- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998

PREMESSO

che l'Istituto di Psicoanalisi di Gruppo è una Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, legalmente riconosciuta con D.M. il 29/09/1994, che persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le strutture del Servizio Pubblico o private accreditate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 509 dell'11.12.1998;

e

che l'Ente è una struttura ove si svolge attività di psicoterapia e, pertanto, sono presenti figure che svolgono le funzioni di psicoterapeuta, in grado di accompagnare la formazione dei tirocinanti con la qualifica di Tutor;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere, presso le sue strutture, n. 2 soggetti per anno in tirocinio di formazione e orientamento per la specializzazione in Psicoterapia, per un totale di almeno 150 ore annue.

Articolo 2

La Scuola si impegna ad inviare alla pec aziendale del Soggetto Ospitante protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it richiesta di ospitalità per gli allievi specializzandi che intendono svolgere il tirocinio presso le strutture dell'Ente.

Il Responsabile della struttura del Soggetto Ospitante, ovvero il Tutor da questi nominato, previa verifica della disponibilità ad accogliere i tirocinanti, effettuerà un colloquio di valutazione con l'allievo e, in caso di esito positivo, programmerà con lo stesso l'inizio delle attività formative, dandone comunicazione agli Uffici del Settore Affari Generali.

Gli allievi specializzandi, che sono già abilitati ai rispettivi Ordini Professionali di Psicologia e Medicina, dovranno compilare ogni documentazione, ove richiesta, e indicare in quali strutture intendono effettuare il tirocinio.

Articolo 3

Il Responsabile della struttura del Soggetto Ospitante, ovvero il Tutor da questi nominato, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti ai singoli specializzandi, dispone l'ammissione degli stessi e indica le modalità di frequenza, la data di inizio e la durata complessiva dell'esperienza del tirocinio.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dal Tutor aziendale o dal Responsabile della struttura ove è stato espletato il tirocinio. La certificazione riporterà il numero di ore di tirocinio svolte e le date di inizio e di fine dello stesso.

Articolo 4

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della citata legge 24.06.1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione del personale.

Articolo 5

Per ogni tirocinante la Scuola di Specializzazione deve predisporre un progetto formativo e di orientamento contenente:

- nominativo del tirocinante;
- nominativo della Scuola da cui proviene;
- nominativi del Tutor psicoterapeuta e del Responsabile dell'Ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ente, la/e strutture (presidi, servizi, reparti) presso cui viene svolto il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle Assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

Una volta predisposto il progetto formativo, lo stesso sarà visionato ed eventualmente modificato dal Tutor Aziendale, ove necessario. Lo stesso dovrà essere controfirmato dall'allievo specializzando, consegnato al tutor aziendale e trasmesso agli Uffici del Settore Affari Generali dell'Ente ospitante.

Le parti concordano che il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio:

- deve essere in possesso del certificato di idoneità sanitaria, che sarà valutata dal Servizio del Medico competente aziendale;
- deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08.

Articolo 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria e rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (legge n. 196/2003 – privacy)
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento dell'Ente.

Articolo 7

L'Ente è sollevato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del tirocinio.

Per i propri allievi specializzandi che svolgono il tirocinio, la Scuola si fa carico degli oneri relativi alle coperture assicurative contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi.

La Scuola assicura infatti i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto Promotore.

Ciascuna delle parti si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 ed in particolare:

- la Scuola è garante della formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- il Soggetto ospitante garantisce ai tirocinanti l'informazione di cui all'art. 36 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8

La presente Convenzione ha durata di 2 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta scritta di una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista. La presente convenzione non è rinnovabile tacitamente.

Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 9

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ed il pagamento della stessa è assolto dalla Scuola di Specializzazione "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" che fornirà prova dell'avvenuto pagamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il Presidente dell'IIPG
Dott. Goriano RUGI

Il Direttore Generale Arnas Garibaldi
Dott. Giuseppe Giammanco

